



*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 5603/18/11/2021 del 3 marzo 2021

Pos. n. 2

Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento regionale delle Infrastrutture,
della Mobilità e dei Trasporti
(rif. Nota 24 febbraio 2021, n. 10313)

Oggetto: *Debito pregresso verso la società Telecom Italia s.p.s.a per fatture insolute relative agli anni 2008-2013 del Dipartimento Infrastrutture, Mobilità e Trasporti.*

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento sottopone a questo Ufficio la problematica attinente ad un debito vantato dalla TIM s.p.a. per il servizio di telefonia, fissa e mobile, fornito alla Regione Siciliana nel periodo 2008-2014.

La Richiedente Amministrazione, al riguardo, rappresenta di aver avviato una interlocuzione con la società interessata, con la quale:

- è stato definitivamente determinato che il credito vantato a carico dei Dipartimenti di codesto Assessorato è da riferirsi soltanto al periodo 2008/2013, poiché, con la legge regionale 15 maggio 2013, n. 9, le competenze inerenti il pagamento delle fatture relative ai servizi di telefonia e fornitura elettrica sono state accentrate in capo al Dipartimento regionale della Funzione Pubblica;

- è stata evidenziata dalla società creditrice la possibilità di accedere ad una transazione extragiudiziale, con abbattimento del 30% del credito vantato, proposta ritenuta congrua ed alla quale entrambi i Dipartimenti regionali hanno aderito.

Viene, altresì, precisato che il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, nell'esercizio di una attività di raccordo e coordinamento tra i vari Dipartimenti interessati, ha trasmesso alla competente Avvocatura dello Stato uno schema dell'atto transattivo complessivo, affinché esprimesse il prescritto parere.

Con nota 26 agosto 2019, n. 5440, l'Avvocatura distrettuale si è espressa favorevolmente, ritenendo auspicabile la soluzione bonaria, sottolineando, tuttavia, come *“l'Ente <<Regione Siciliana>> non possiede (...) soggettività unitaria (...) e pertanto l'atto transattivo non può essere stipulato dal soggetto <<Regione Siciliana>> ma, (...) da ogni singolo Assessorato, vista anche l'autonomia delle singole esposizioni debitorie”*.

Ciò premesso, codesta Amministrazione chiede l'avviso dello scrivente Ufficio in ordine *“ad ogni eventuale procedura che lo scrivente (...) potrà porre in essere per la definizione della posizione debitoria relativa, in via transattiva (...)”*.

2. Va preliminarmente sottolineato che questo Ufficio è istituzionalmente chiamato a rendere pareri sulla interpretazione o sull'applicazione di norme regionali (di fonte legislativa o regolamentare), e non anche ad esprimersi in ordine alla legittimità e/o correttezza di atti o provvedimenti, riconducibili esclusivamente alla competenza del richiedente.

In un'ottica di fattiva collaborazione tra Dipartimenti, si rassegnano, tuttavia, le seguenti considerazioni di ordine generale.

3. Al fine di concludere accordi transattivi relativi a contenziosi giudiziali o stragiudiziali, è prescritto per le Amministrazioni regionali un iter procedimentale articolato, con parere obbligatorio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 13, R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

In questa direzione ha correttamente operato il Dipartimento regionale della Funzione Pubblica, acquisendo l'indirizzo della competente Avvocatura Distrettuale, la quale ha sostanzialmente invitato, ciascuna delle Amministrazioni interessate dall'esposizione debitoria, a definire singolarmente le proprie pendenze.

Ciò detto, appare chiaro che l'Amministrazione Richiedente, deve procedere, relativamente alla propria quota debitoria, a concordare con la società creditrice e conseguentemente a redigere, anche sulla falsariga di quello predisposto a suo tempo dal Dipartimento della Funzione Pubblica, l'atto transattivo da sottoporre, a questo punto per l'aspetto meramente formale, all'Avvocatura competente.

Naturalmente, la formalizzazione della transazione stragiudiziale a firma del Dirigente generale del Dipartimento interessato, dovrà essere corredata dalla relativa copertura finanziaria, i cui estremi devono essere riportati nel corpo dell'atto.

Nelle superiori considerazioni è l'avviso dello Scrivente.

* * *

Si ricorda che, in conformità alla circolare presidenziale 8 settembre 1998, n. 16586/66 98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati "FONS".

F.to Avv. Giuseppa Mistretta

Il Dirigente
F.to Avv. Anna Maria La Vecchia

L'AVVOCATO GENERALE
F.to Avv. Giovanni Bologna